

# CONSORZIO DELL'OGLIO

(R. D. Legge 4 Febbraio 1929, n. 456)

---

## REGOLAMENTO

per la disciplina dell'esercizio delle utenze sul  
lago d'Iseo e sul fiume Oglio.

---

Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto del Consorzio approvato  
con R. Decreto 12 Giugno 1931.





**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

PER I LAVORI PUBBLICI

---

**Div. XII**

**N. 6838**

Visto lo schema di regolamento per la disciplina dell'esercizio delle utenze sul Lago d'Iseo e sul fiume Oglio deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio nell'adunanza del 2 febbraio 1933 - XI;

Sentito il Comitato Consultivo dello stesso Consorzio nell'adunanza del 2 marzo 1933 - XI;

Visto il parere 16 giugno 1933 - XI del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Consorzio dell'Oglio approvato con R. Decreto 12 giugno 1931;

**DECRETA:**

È approvato, giusta l'unito testo, il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle utenze sul lago d'Iseo e sul fiume Oglio.

*Roma, 24 Giugno 1933 - XI*

IL MINISTRO  
f.to **CROLLALANZA**

---

ART. 1.

Classificazione delle utenze

Le utenze del Lago d'Iseo e dell'Oglio sublacuale si distinguono in :

- a) - utenze irrigue ;
- b) - utenze per produzione di forza motrice ;
- c) - utenze per navigazione interna ;
- d) - per altri usi regolarmente concessi e autorizzati.

ART. 2.

Compiti del Consorzio

Il Consorzio dell'Oglio, a norma dell'art. 1 lettera c) dello Statuto, provvede direttamente, a mezzo del proprio ufficio tecnico e dei guardiani dipendenti, alla erogazione dei deflussi del lago, al coordinamento, alla disciplina, alla vigilanza delle utenze consorziate e delle relative opere di derivazione e

di condotta nonchè alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze stesse in conformità ai titoli di ciascuna, e secondo quanto particolarmente disposto negli articoli seguenti.

ART. 3.

Disciplina dell'erogazione

Il Consorzio dell'Oglio provvede direttamente alla manovra delle opere di regolazione del lago d'Iseo e ripartisce le acque fra le utenze consorziate, sulla base dei diritti legalmente riconosciuti o concessi alle utenze medesime, sia a quelle già esistenti, sia alle altre che potranno eventualmente costituirsi sul lago o sull'emissario.

ART. 4.

Erogazione provvisoria

Fino a quando i Decreti di riconoscimento non saranno divenuti definitivi, a sensi di legge, il reparto e la conseguente erogazione delle acque fra le utenze consorziate sarà effettuato dal Consorzio sulla base dei Decreti medesimi.

ART. 5.

Vigilanza e polizia del lago e del fiume

Salve le disposizioni particolari in tema di polizia lacuale e fluviale e salve altresì le disposizioni

del Codice Penale, il Consorzio dell'Oglio, a mezzo del personale dipendente, vigila ed occorrendo provvede perchè non vengano in alcun modo alterate le condizioni fisiche del lago e delle sponde e quelle dell'alveo dell'Oglio, specialmente in prossimità delle bocche di presa delle utenze, e perchè non siano comunque rimosse o alterate le opere destinate all'avviamento delle acque a valle per il soddisfacimento delle utenze inferiori.

ART. 6.

Opere di presa delle utenze

La manovra delle opere di presa delle singole utenze consorziate, sia irrigue che per forza motrice, è esercitata direttamente dal Consorzio dell'Oglio, al quale pertanto verranno consegnate le chiavi delle paratoje delle singole derivazioni.

Il Consorzio vigila, a mezzo dei propri guardiani, perchè le utenze per forza motrice non formino invasi nei canali adduttori. Vigila ed interviene perchè nessuna variazione venga effettuata sia alle opere di presa delle singole utenze, irrigue od industriali, sia agli idrometri, sia ai canali derivatori, allo scopo di impedire che si compiano atti capaci comunque di influenzare le quantità di acqua competenti a ciascuna utenza.

All'uopo i guardiani del Consorzio hanno facoltà di percorrere in qualunque giorno ed ora i canali di derivazione delle singole utenze.

ART. 7.

Idrometrografi alle opere di presa

Le opere di presa delle singole utenze saranno integrate da idrometrografi chiusi in speciali cabine. Le chiavi delle cabine e delle cassette degli idrometrografi saranno tenute dai guardiani del Consorzio, il quale provvederà per il cambio delle zone diagrammate.

I diagrammi saranno conservati nell'archivio del Consorzio, al quale gli utenti potranno, ove credano, richiederne copia.

ART. 8.

Opere stabili e uniformi  
alle opere di presa delle utenze irrigue

Emanati i Decreti di riconoscimento delle singole utenze, il Consorzio potrà imporre alle utenze stesse di dimensionare e regolare le diverse opere di presa ed organi relativi secondo le portate riconosciute o concesse.

Spetterà al Consorzio stabilire il tipo od i tipi delle opere e degli organi suddetti allo scopo della maggiore possibile uniformità ed omogeneità nei modi di derivazione e per conseguire il più costante peso negli apprezzamenti quantitativi delle acque derivate.

Fino a quando non saranno, per tutte le utenze, determinate le opere stabili di regolazione e di pre-

sa, a senso del precedente capoverso, il Consorzio, a mezzo dei suoi funzionari tecnici, provvederà perchè ciascuna utenza derivi la quantità di acqua che risulterà essere di sua competenza ed in ogni caso perchè il livello delle acque nei canali di derivazione e di distribuzione non superi i prescritti segni di misurazione, ove esistano, oppure le sponde, e siano eliminati i versamenti laterali e qualsiasi disperdimento di acque.

ART. 9.

Soppressione delle bocche libere

Divenuti definitivi, a norma di legge, i riconoscimenti delle singole utenze consorziate, le bocche libere eventualmente esistenti nei canali derivati dovranno essere sostituite, a cura delle utenze medesime, da bocche tassate, allo scopo di proporzionare le competenze delle successive erogazioni alla quantità di acqua complessivamente riconosciuta a ciascuna utenza consorziate.

Non provvedendo le utenze consorziate, nei termini stabiliti dal Consorzio, alla sostituzione di cui al comma precedente, interverrà d'ufficio il Consorzio stesso, salvo rimborso delle spese a carico degli interessati e nelle forme previste per la riscossione dei contributi.

ART. 10.

Rilievo delle opere di presa  
misura e controllo delle portate

Agli effetti dell'esercizio del diritto di vigilanza e di tutela spettante al Consorzio in ordine alle derivazioni, il Consorzio stesso provvederà al rilievo dimensionale delle opere costituenti le singole prese e degli annessi organi regolatori.

Il Consorzio potrà inoltre istituire qualsiasi misura e controllo sulle portate derivate da ciascuna utenza a seconda delle diverse manovre di regolazione e di presa e delle opere di limitazione situate sul canale derivatore.

I rilievi, le misure ed i controlli di cui sopra dovranno essere assunti ed effettuati previo avviso all'utenza interessata del giorno ed ora in cui avranno luogo.

L'utenza avrà diritto di assistervi e di esporre le proprie osservazioni.

ART. 11.

Alterazione naturale delle opere di presa

Qualora per cause naturali venisse ad alterarsi lo stato di consistenza delle opere di presa delle diverse utenze o delle opere insistenti nell'alveo con conseguente alterazione nelle quantità d'acqua derivate, il ripristino dovrà essere fatto dall'utente cui spetti, salvo il controllo del Consorzio.

In caso di inadempienza il Consorzio vi provvederà d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'utente medesimo, con le forme previste per la riscossione dei contributi.

ART. 12.

Sistemazione dei canali derivati

In conformità al disposto dell'art. 35 dello Statuto il Consorzio dovrà vigilare perchè non avvengano disperdimenti delle acque derivate. All'uopo, accertata l'esistenza di disperdimenti superiori al normale, il Consorzio farà obbligo agli utenti interessati di provvedere, in un tempo stabilito, alle necessarie sistemazioni e agli opportuni ristagnamenti.

Il Consorzio dell'Oglio, sentite le utenze interessate, formerà un programma dei lavori all'uopo occorrenti graduando in un periodo di tempo, maggiore o minore a seconda delle particolari circostanze, l'esecuzione dei lavori stessi.

In caso di inadempienza il Consorzio provvederà d'ufficio, salvo rimborso e riparto della spesa fra gli utenti che se ne avvantaggeranno, con le forme previste per la riscossione dei contributi.

ART. 13.

Stato dei canali derivati

I canali di derivazione dovranno essere mantenuti in condizione di regolare efficienza e sgombri da ostacoli di qualsiasi genere e dalle vegetazioni che

possano comunque ostacolare il regolare deflusso delle acque derivate e cagionare rigurgiti.

In ogni caso le altezze idrometriche agli incili delle prese saranno regolate sulle precise competenze di diritto di ciascuna utenza, restando a carico dei derivatori l'eventuale minore portata risultante dall'inosservanza delle dette prescrizioni.

Il Consorzio dell' Oglio è comunque autorizzato ad intervenire direttamente, qualora l'utenza non voglia o non possa provvedervi, dopo opportuna diffida del Consorzio stesso.

#### ART. 14.

##### Esercizio dei diritti di derivazione delle utenze irrigue e per forza motrice

Ogni utenza consorziata dovrà derivare la precisa quantità d'acqua di sua competenza, secondo il decreto di riconoscimento o di concessione.

L'utente irriguo o industriale che comunque derivi un quantità d'acqua superiore a quella di sua competenza, sarà punito, a norma dell'art. 35 dello Statuto consorziale, con sanzione pecuniaria da Lire 200 a L. 2.000, salvo ogni altra responsabilità civile e penale a norma di legge.

A identica sanzione pecuniaria è soggetto l'utente industriale che disponga invasi abusivi per creazione di forza motrice. In questo caso il Presidente del Consorzio farà inoltre rilevare, a norma dell'articolo 35 dello Statuto, l'entità dell'invaso ed il rela-

tivo verbale potrà servire per il risarcimento dei danni.

#### ART. 15.

##### Lesione dei diritti degli utenti

Qualora qualche utenza abbia motivo di ritenere che i propri diritti siano stati lesi da parte di altre utenze, dovrà informarne il Consorzio con una breve relazione. Il Consorzio provvederà, direttamente, o con l'intervento, quando del caso, degli uffici del Genio Civile, a rimuovere le ragioni della vertenza, salva la responsabilità civile, disciplinare e penale del contravventore a norma dell'art. 35 dello Statuto.

#### ART. 16.

##### Accertamento, punizione delle contravvenzioni esazione delle sanzioni pecuniarie

Le contravvenzioni agli articoli precedenti dovranno risultare da apposito verbale, su deposizione giurata di una guardia consorziale.

Ricevuto il verbale di contravvenzione, il Presidente del Consorzio inviterà il denunciato a trasmettergli, entro 15 giorni, le proprie giustificazioni scritte. Il Presidente, accertata la contravvenzione, sottoporrà il verbale e le giustificazioni del contravventore al Comitato di Presidenza, per le eventuali sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 35 dello Statuto.

Il provvedimento che accerta la contravvenzione e infligge la sanzione pecuniaria è notificato con lettera raccomandata al contravventore, che potrà presentare reclamo al Consiglio di Amministrazione nei

30 giorni dalla notifica, giusta il disposto dell'art. 36 dello Statuto consorziale.

E' tuttavia consentito al Presidente di emanare, ove occorra, in merito alle infrazioni commesse dagli utenti, i provvedimenti più opportuni per l'immediato ristabilimento della disciplina consorziale, sulla base del verbale di contravvenzione, omessa qualsiasi formalità di procedura, salvo la competenza rispettiva del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e per la decisione dei reclami.

Le sanzioni pecuniarie sono esatte con le stesse norme dei contributi.

E' fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione civile o penale a carico del contravventore, a sensi delle leggi generali e giusta l'art. 35 dello Statuto.

E' pure fatto salvo al Consorzio il diritto di provvedere di ufficio all'esecuzione dei provvedimenti presi in ordine alle materie indicate nei precedenti articoli, con rimborso della spesa a carico dell'utente nei modi previsti per la riscossione dei contributi.

#### ART. 17.

##### Richiamo a disposizioni generali

A norma dell'art. 35 dello Statuto è pure soggetto a sanzione pecuniaria da L. 200 a L. 2.000 l'utente, sia diretto che indiretto, delle acque lacuali o dell'Oglio, che non esegua gli ordini o i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consorzio, anche se non espressamente indicati negli articoli precedenti, circa :

a) - il coordinamento e l'adattamento delle varie utenze ;

b) - le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque ;

c) - le derivazioni di acque lacuali e dell'emissario ;

d) - i disperdimenti, le deviazioni, gli invasi abusivi delle acque ;

e) - la tutela della pesca.

Con le stesse sanzioni è punito l'utente diretto o indiretto che non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano e che violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio dell'Oglio.

Per le infrazioni alla disciplina consorziale previste nel presente articolo sono applicabili le formalità e le norme di accertamento, di punizione e di riscossione contenute nel precedente articolo.

#### ART. 18.

##### Obbligo degli utenti di corrispondere alle richieste del Consorzio

Tutte le utenze consorziate devono corrispondere alle eventuali richieste del Consorzio circa il regime delle irrigazioni, le zone irrigate, le variazioni che intendessero portare nell'estensione di tali zone, e devono consentire ai funzionari del Consorzio di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti atti a determinare le più razionali dotazioni irrigue in relazione alle condizioni di giacitura, di costituzione geo-

logica, fisica e chimica dei terreni ed in relazione alle culture ed alle rotazioni agrarie.

ART. 19.

**Richieste degli utenti al Consorzio**

Ogni utente può presentare al Consorzio richiesta scritta circa i dati delle portate erogate attraverso all'edificio di sbarramento e qualsiasi altra notizia riguardante il regime degli invasi, la regolazione dei deflussi, la distribuzione delle acque fra le utenze consorziate.

ART. 20.

**Relazione tecnica annuale**

Dell'esercizio della regolazione e dei provvedimenti adottati per la medesima, l'ufficio tecnico consorziale redigerà ogni anno particolareggiata relazione da distribuirsi al Consiglio di Amministrazione e alle utenze interessate.

ART. 21.

**Applicazione del regolamento**

Il presente regolamento si applica a tutte le utenze esistenti ed a quelle che in avvenire potranno essere ammesse a far parte del Consorzio dell'Oglio.

IL MINISTRO  
F. CROLLALANZA